

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (77)31

Vol. 1977/0011

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 31 def.

Bruxelles, li 22 febbraio 1977.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo alle importazioni di riso
dalla Repubblica araba d'Egitto

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui
della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali
originari della Repubblica araba d'Egitto

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

COM(77) 31 def.

RELAZIONE

L'accordo di cooperazione e l'accordo provvisorio firmati il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonchè gli scambi di lettere riguardanti rispettivamente le importazioni di riso e di crusche e staccature provenienti dall'Egitto richiedono l'adozione di opportune modalità per l'attuazione del previsto regime d'importazione nella CEE. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare i seguenti progetti di regolamento :

- regolamento (CEE) n...../77 del Consiglio, del, relativo alle importazioni di riso in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto ;
- regolamento (CEE) n...../77 del Consiglio, del, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali originari della Repubblica araba d'Egitto.

REGOLAMENTO (CEE) N. /77 DEL CONSIGLIO
DEL

relativo alle importazioni di riso
dalla Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare gli articoli 43 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonché l'accordo provvisorio per l'entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell'accordo di cooperazione relative agli scambi commerciali, sono stati firmati il 18 gennaio 1977 ;

considerando che l'articolo 19 dell'accordo di cooperazione e l'articolo 12 dell'accordo provvisorio prevedono che, subordinatamente all'applicazione da parte della Repubblica araba d'Egitto di una tassa speciale all'esportazione di riso della voce 10.06 della tariffa doganale comune, il prelievo all'importazione venga ridotto di un importo pari al 25% della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento, entro i limiti di un volume annuo di 32.000 tonnellate ;

considerando che codesta tassa speciale all'esportazione deve ripercuotersi sul prezzo all'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti ;

considerando che, ai fini della corretta applicazione di detti accordi, occorre adottare norme che obblighino l'importatore ad esibire, all'atto dell'importazione del riso, la prova dell'avvenuta riscossione della tassa speciale all'esportazione da parte della Repubblica araba d'Egitto ;

considerando che l'attuazione del regime suddetto richiede in particolare, conformemente allo scambio di lettere allegato all'accordo, l'adozione di norme d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

(1) G.U. n.

Articolo 1

Il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di riso di cui alla voce 10.06 della tariffa doganale comune, originario della Repubblica araba d'Egitto, equivale al prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), diminuito di un importo fissato con frequenza trimestrale dalla Commissione e pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 4.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica a qualsiasi importazione per la quale l'importatore dimostri che la Repubblica araba d'Egitto ha riscossa la tassa speciale all'esportazione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione e all'articolo 12, paragrafo 2 dell'accordo provvisorio.

Articolo 3

La Commissione, non appena constati che nell'anno in corso le importazioni che hanno beneficiato delle disposizioni precedenti hanno raggiunto un volume di 32.000 tonnellate, decide di sospendere l'applicazione dell'articolo 1 per il resto dell'anno.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, e in particolare quelle relative al periodo di riferimento su cui occorre basarsi per fissare l'importo da detrarre dal prelievo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 1434/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto (3), è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

(2) G.U. n. L 166 del 25.6.1976, p. 1

(3) G.U. n. L 166 del 25.6.1976, p. 45

Articolo 6

Il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO (CEE) N. /77 DEL CONSIGLIO
DEL

relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura, o di altre lavorazioni di cereali, originari della Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, nonché l'accordo provvisorio (2) per l'entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell'accordo di cooperazione sono stati firmati il 18 gennaio 1977 ;

considerando che l'articolo 20 dell'accordo di cooperazione e l'articolo 13 dell'accordo provvisorio prevedono che, subordinatamente all'applicazione da parte della Repubblica araba d'Egitto di una tassa all'esportazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, l'elemento mobile del prelievo all'importazione debba essere ridotto di un importo pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nei tre mesi precedenti quello nel corso del quale l'importo stesso è stato fissato ;

considerando che codesta tassa speciale all'esportazione deve ripercuotersi sul prezzo all'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti ;

considerando che, ai fini della corretta applicazione di detti accordi, occorre adottare norme che obblighino l'importatore ad esibire, all'atto dell'importazione delle crusche, staccature e altri residui, la prova dell'avvenuta riscossione della tassa speciale all'esportazione da parte della Repubblica araba d'Egitto ;

considerando che, conformemente tra l'altro allo scambio di lettere relativo all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 13 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Repubblica araba d'Egitto, occorre prevedere modalità d'applicazione di tali accordi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

- (1) G.U. n.
(2) G.U. n. L

Articolo 1

L'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari della Repubblica araba d'Egitto, equivale al prelievo calcolato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (3), ridotto di un importo pari al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nei tre mesi precedenti quello nel corso del quale l'importo stesso è stato fissato.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l'importatore dimostri che la Repubblica araba d'Egitto ha riscosso la tassa speciale all'esportazione, in conformità dell'articolo 20 dell'accordo di cooperazione o dell'articolo 13 dell'accordo provvisorio.

Articolo 3

In caso di necessità, le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dell'importo da detrarre dal prelievo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4).

Articolo 4

Il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(3) G.U. n. L 281 del 1.11.1975, p. 65

(4) G.U. n. L 281 del 1.11.1975, p. 1

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

DATA : 19.1.1977

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA : Capitolo 10 (prelievi)

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO : Regolamenti del Consiglio relativi alle importazioni rispettivamente di riso e di crusche e staccature originari della R.A.E.

3. BASE GIURIDICA : Articoli 43 e 113 del Trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO : Rimborso di una parte del prelievo riso per un contingente di 32.000 t., nonché di una parte del prelievo per le crusche e staccature, subordinatamente alla riscossione da parte dell'Egitto di una tassa all'esportazione di importo equivalente sui due prodotti in questione.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	DURANTE LA CAMPAGNA	ESERCIZIO IN CORSO (77)	ESERCIZIO SEGUENTE (78)
5.0. SPESE			
- A CARICO DEL BILANCIO DELLA CEE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)			
- A CARICA DELLE AZIANDI NAZIONALI			
- A CARICO DI ALTRI SETTORI NAZIONALI	- 1,2mio UC	- 1,2 mio UC	1,2 mio UC
5.1 ENTRATE			
- RISORSE PROPRIE CEE (PRELIEVI/DIRITTI DOGANALI)			
- SUL PIANO NAZIONALE			

ANNO1979..... ANNO1980..... ANNO

5.0.1 SCADENZE PLURIENNALI SPESE

5.1.1 SCADENZE PLURIENNALI ENTRATE

- 1,2 mio UC

-1,2 mio UC

5.2 METODO DI CALCOLO mancata riscossione di prelievi :

riso : 32.000 t. x 0,25 x 150 uc/t. = 1,2 mio UC, si osservi che non si tratta di una nuova incidenza finanziaria, poiché il regime esiste dal 1973.

crusche e staccature : considerate le importazioni 1974 e 1975 (131.000 EUR, 73.000 EUR), la mancata riscossione dei prelievi ha un'incidenza trascurabile.

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO CREDITI INSCRITTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE NEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONI

SI/NO

~~6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STIPENDE DI FONDI DA CAPITOLI A CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE~~

~~SI/NO~~

~~6.2 NECESSITA' DEL BILANCIO SUPPLEMENTARE~~

6.3 CREDITI DA INSCRIVERE NEI BILANCI FUTURI

SI/NO

OSSERVAZIONI :